

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1993

recante approvazione dei criteri di assegnazione, in Danimarca, di quantitativi di riferimento supplementari ai produttori di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(93/586/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1560/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, primo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3950/92, l'aumento dello 0,6 % dei quantitativi globali è destinato a permettere l'assegnazione di quantitativi supplementari, oltre che a determinati produttori che erano stati esclusi dall'assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico e ai produttori situati in zone di montagna, ai produttori di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento; che a norma di detto articolo tali produttori sono determinati secondo criteri oggettivi fissati con l'accordo della Commissione;

considerando che è opportuno approvare i criteri proposti dalla Danimarca il 5 e il 20 luglio 1993,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*Sono approvate le disposizioni nazionali adottate dalla Danimarca relativamente all'assegnazione di quantitativi di riferimento supplementari ai giovani produttori che si siano insediati per la prima volta come agricoltori a titolo principale e ai produttori i cui quantitativi di riferimento, sospesi a norma del regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio⁽³⁾, sono stati definitivamente ridotti.*Articolo 2*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 30.⁽³⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5.